



S E N T E N Z A N . 1 7 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 67378

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonaiuti (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Riccardo Grazioli Lante n° 16 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* del 1° reparto – 4^a divisione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso la sede di quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso notificato al Ministero della Difesa il 10 novembre 2015, nonché depositato presso questa Sezione il 16 di quello stesso mese, (omissis)(omissis) ha evidenziato che il 16 settembre 1998 era stato arruolato quale militare di leva e che, tuttavia, era stato riformato l'11 maggio dell'anno successivo a causa di un'infermità al ginocchio destro. In particolare egli ha evidenziato che tale patologia era scaturita da un lancio come paracadutista effettuato il 30 ottobre 1998:

successivamente al quale egli era stato ricoverato per due o tre giorni presso l'infermeria del corpo di appartenenza, per poi recarsi il 2 novembre 1998 presso l'ospedale di Siena laddove gli era stata concessa una licenza di convalescenza di sette giorni, alla scadenza della quale era stato nuovamente visitato presso l'ospedale militare di Caserta. Inoltre l'odierno ricorrente ha puntualizzato una serie di circostanze concernenti il predetto sinistro occorsogli il 30 ottobre 1998, a suo dire travisate dal Ministero della Difesa: il quale, proprio per tale motivo, aveva finito per negare la dipendenza da causa di servizio per la patologia al ginocchio destro.

Perciò, sottolineando la concomitanza temporale tra il servizio di leva e la manifestazione clinica della patologia in questione, nonché richiamando l'istanza da lui presentata il 31 maggio 2000 per ottenere la pensione privilegiata, il (omissis) ha domandato l'attribuzione di quest'ultima, in settima o almeno in ottava categoria, fin dalla data del suo congedo dal servizio militare.

2. Dopo aver prodotto il fascicolo amministrativo il 20 febbraio 2017, con comparsa depositata il 29 marzo 2019 si è costituito il Ministero della Difesa, evidenziando le contraddizioni di carattere temporale in cui era inizialmente incorso l'odierno ricorrente e, tuttavia, ammettendo che era stata svolta il 30 ottobre 1998 l'attività addestrativa di lancio che aveva coinvolto il (omissis) stesso, ancorché questi avesse chiesto assistenza medica soltanto a distanza di tempo ed altresì non fosse stata compilata alcuna dichiarazione di lesione traumatica. Inoltre, il Ministero ha sottolineato che, con verbale del 18 aprile 2011, la Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO) aveva classificato in tabella B la patologia in questione, reputando quindi di poter attribuire per essa soltanto un'indennità *una tantum* per tre annualità.

3. Dopo che con memoria prodotta il 1° aprile 2019 parte ricorrente aveva insistito per l'accoglimento della propria pretesa e versato in atti ulteriore

documentazione, con ordinanza n° 83/2019 questa Sezione ha demandato una consulenza tecnica d'ufficio all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute (in sigla: UML) riguardo alla dipendenza causale della patologia lamentata dal (omissis) ed all'eventuale sua classifica. Però l'UML non ha depositato alcuna relazione peritale, nonostante una proroga concessagli con decreto emesso il 18 dicembre 2019.

Perciò, con ordinanza emessa alla nuova udienza dell'11 marzo 2022, non soltanto è stata revocata l'ordinanza n° 83/2019; ma è stato anche assegnato termine alle parti e al 186° reggimento paracadutisti "Folgore", presso cui il (omissis) era stato assegnato durante il servizio militare, per produrre taluni documenti ed è stato altresì disposto l'interrogatorio libero dell'odierno ricorrente. Perciò, nei mesi successivi, sono stati prodotti vari documenti soprattutto da parte del (omissis), nonché dal predetto reggimento e dal comando delle forze operative sud (in sigla: COMFOP); ed inoltre, all'udienza del 3 maggio 2022, è stato assunto l'interrogatorio libero del (omissis) stesso.

Poi, dopo una riserva istruttoria, con ordinanza emessa il 13 ottobre 2022 sono state chieste informazioni al 9° reggimento paracadutisti "Col Moschin" avente sede a Livorno; ed è stato assegnato al (omissis) termine per ulteriore produzione documentale. Quindi, evasi anche tali incombenti e depositata altresì dal (omissis) una memoria il 10 novembre 2022, con ordinanza emessa all'udienza del 17 di quello stesso mese è stata ammessa una nuova prova peritale, stavolta demandata al consulente tecnico d'ufficio Achille Pellegrino, riguardo alla classifica della patologia al ginocchio destro lamentata dal (omissis) ed alla sua evoluzione sino alla riforma dal servizio militare. Il consulente tecnico d'ufficio ha presentato il 13 marzo 2023 la propria relazione preliminare, alla quale l'odierno ricorrente ha replicato l'11 del mese

successivo tramite osservazioni del proprio consulente tecnico (omissis), seguite dieci giorni dal deposito della relazione peritale definitiva.

Infine, dopo una nuova memoria conclusionale prodotta il 28 giugno 2023 dal (omissis), all'udienza del 10 del mese successivo la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Innanzitutto dal foglio matricolare (all. 11 al fascicolo amministrativo, da cui è desunta la documentazione di sèguito menzionata, salvo diversa indicazione) risulta che il (omissis) veniva arruolato il 16 settembre 1998 ed assegnato per una ventina di giorni al 78° reggimento di fanteria a Firenze, per poi passare ai primi di ottobre al 186° reggimento paracadutisti “Folgore” a Siena. Peraltro, proprio da una nota di quest'ultimo in data 7 maggio 2001 (all. 7), è confermata non soltanto la partecipazione dell'odierno ricorrente a tre sessioni di lanci con il paracadute: il 27, il 29 ed il 30 ottobre 1998; ma anche il suo successivo ricovero presso l'infermeria del corpo di assegnazione, lamentando “... un dolore al ginocchio ...” la cui eziologia egli ascriveva “... ad un lancio effettuato”.

Dopodiché è dimostrato che il 2 novembre 1998, presso l'ospedale civile di Siena, egli veniva sottoposto ad una radiografia al ginocchio destro: il cui referto, rilasciato da quel nosocomio il 17 giugno 2022 e depositato il 7 novembre di quello stesso anno dal (omissis) stesso, si rivelava “negativo per frattura”, potendosi peraltro apprezzare “sulla diafisi prossimale del perone ... un'area di rarefazione a margini netti di circa 10 mm.” e rendendosi perciò “utile [un] controllo a distanza”. Perciò appare coerente con la riscontrata inesistenza di una frattura la circostanza secondo cui la licenza di convalescenza concessa al (omissis) dal 3 novembre 1998 sia stata

circoscritta in sette giorni.

Inoltre è in atti un foglio di osservazione, stilato il 9 di quello stesso mese dall'ospedale militare di Caserta, in cui venivano rilevati “postumi di trauma distorsivo [al] ginocchio dx [destro] con interessamento [del] compartimento mediale” (all. 9). Evidentemente proprio quest'ultima diagnosi ha indotto quel nosocomio militare a prolungare di venti giorni la convalescenza dell'odierno ricorrente.

Infine, nella risposta del 18 ottobre 2022 ad una richiesta di informazioni formulata da questo giudice, il 9° reggimento paracadutisti “Col Moschin” ha evidenziato che un militare di leva, qual era il (omissis), veniva ivi adibito a meri compiti di “... supporto logistico per il quale non era previsto nessun particolare *iter* addestrativo ...”, a differenza di quanto riguardava, invece, un militare di carriera; e che, oltretutto, lui era stato assegnato a quel reggimento soltanto dal 31 marzo 1999, prestandovi perciò servizio soltanto per un paio di settimane: cioè fino ad un nuovo invio in convalescenza, per motivi totalmente diversi rispetto a quanto avvenuto nell'autunno dell'anno precedente dei quali è menzione nel foglio di proposta a rassegna (all. 10), con ulteriore sua assenza fino alla riforma dal servizio di leva.

5. Posto che in tal guisa può reputarsi acclarata la materiale esistenza di un trauma al ginocchio destro occorso al (omissis) il 30 ottobre 1998 per causa di servizio, il consulente tecnico d'ufficio, anche alla luce di una risonanza magnetica e di una radiografia da lui stesso richieste, ha reputato “... sufficientemente dimostrata la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico del 30 ottobre 1998 e la patologia da cui è affetto” l'odierno ricorrente (pag. 11 della relazione definitiva).

Inoltre quel medesimo consulente tecnico ha considerato congrua e tuttora immutata la classifica in tabella B, per tre annualità (pag. 12 della relazione definitiva): ossia la classifica che, nel 2011, la CMO aveva ascrivito al (omissis) (all. 2).

Questi obietta che il consulente tecnico d'ufficio Pellegrino non abbia risposto al quesito concernente la compatibilità tra l'infortunio originario e la successiva riforma dal servizio militare; e che, inoltre, abbia vagliato la problematica nella prospettiva di un'interdipendenza, anziché di un aggravamento. Tuttavia il pur erroneo riferimento all'interdipendenza non sembra poter modificare la sostanza delle conclusioni peritali; mentre i segni di artrosi vengono considerati dal Pellegrino soltanto iniziali ed altresì compatibili con l'attuale età anagrafica del (omissis). Peraltro questi non fa alcun riferimento alle risultanze dei due già menzionati accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto su richiesta del consulente tecnico d'ufficio stesso.

Ancora è a dirsi che la circostanza secondo cui la problematica clinica si sia risolta senza terapia chirurgica e nel giro di circa un mese evidentemente depone nel senso di una modesta rilevanza della medesima.

6. Conclusivamente la domanda attorea va accolta, quanto alla dipendenza da causa di servizio della patologia “meniscopatia del ginocchio destro con artrosinovite”: (omissis)mpata dalla CMO nel già menzionato verbale del 2011 ed altresì reputata meritevole di un'indennità *una tantum*, per tre annualità.

A tale indennità vanno poi addizionati gli accessori, dalla data dell'istanza presentata dal (omissis) il 31 maggio 2000 (all. 1): *sub specie* della rivalutazione monetaria e degli interessi legali fino al 10 agosto di quel medesimo anno, nonché degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dal 10 agosto 2000 sino al dì dell'effettivo soddisfo.

7. Infine la parziale fondatezza della domanda attorea giustifica una compensazione di metà delle spese di lite e la condanna del Ministero della Difesa a pagare al (omissis) la residua metà, liquidate per tale quota in 2.000 euro, oltre al

rimborso delle spese generali nella misura forfetaria del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA. Analogamente deve disporsi riguardo al regolamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, da liquidarsi con separato decreto.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 67378, proposto da (omissis)(OMISSIS) contro il Ministero della Difesa:

- 1) dichiara la dipendenza da causa di servizio per l'infermità "meniscopatia del ginocchio destro con artrosinovite" contratta da (omissis) (omissis);
- 2) dichiara il diritto del (omissis) all'attribuzione dell'indennità per una volta tanto, per tre annualità, in riferimento alla patologia di cui al punto 1;
- 3) condanna il Ministero della Difesa a pagare al (omissis) l'indennità di cui al punto 2, con l'aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31 maggio sino al 10 agosto 2000, nonché degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dal 10 agosto 2000 sino all'effettivo soddisfo;
- 4) rigetta nel resto la domanda del (omissis);
- 5) compensa per metà fra le parti le spese di lite e condanna il Ministero della Difesa a pagare al (omissis) la residua metà, liquidate per tale quota in 2.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfetaria del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA;
- 6) compensa per metà fra le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio e condanna il Ministero della Difesa a pagare la residua metà, rinviando ad un separato provvedimento per la liquidazione di tali spese;
- 7) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 10 luglio 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 11.01.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli